



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO FIERA DI SAN CARLO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023

INDICE

- Art. 1. Oggetto della Fiera
- Art. 2. Scopo
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Tipologia
- Art. 5. Calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art. 6. Localizzazione, configurazione ed articolazione
- Art. 7. Modalità di partecipazione
- Art. 8. Modalità di presentazione domande e termine
- Art. 9. Domande fuori termine
- Art. 10. Posteggio
- Art. 11. Modalità di svolgimento dell'attività espositiva
- Art. 12. Requisiti degli operatori.
- Art. 13. Obbligo dei partecipanti
- Art. 14. Modalità di svolgimento dell'attività espositiva
- Art. 15. Somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 16. Consumo di bevande alcoliche
- Art. 17. Sanzioni
- Art. 18. Annullamento della manifestazione
- Art. 19. Sospensione della manifestazione
- Art. 20. Reclami
- Art. 21. Controversie
- Art. 22. Responsabilità
- Art. 23. Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto della Fiera

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della Fiera di San Carlo del Comune di Corneliano d'Alba che si tiene annualmente alla prima domenica di novembre. Nel caso in cui la prima domenica coincida con il Primo novembre festività di "Tutti i Santi", la manifestazione è anticipata all'ultima domenica del mese di ottobre oppure posticipata alla seconda domenica del mese di novembre.

Art. 2

Scopo

La Fiera di San Carlo si pone come finalità principale la promozione e l'incentivazione di: agricoltura, artigianato, commercio, prodotti enogastronomici del territorio, macchine e attrezzatura agricole. L'evento intende inoltre promuovere il territorio attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali, dei monumenti e del territorio dal punto di vista naturalistico.

Art. 3

Definizioni

Si definiscono:

- a) aree pubbliche quelle classificate nel demanio comunale quali piazze, strade, aree perdonali, aree a traffico limitato, parcheggi e comunque quelle gravate di servitù di pubblico uso di cui al vigente regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
- b) Sono comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Aree/zone verdi: lo sono i parchi e giardini di proprietà comunale o di associazioni/fondazioni destinate, per la loro speciale caratteristica, ad essere usufruite dai cittadini come momento di distensione ed avvicinamento alla natura.
- d) Terreni patrimoniali comunali: Sono quelli di proprietà comunale che possono prestarsi, per le loro caratteristiche, ad essere usati per particolare e temporanei utilizzi.

Art. 4

Tipologia

Ai fini del presente regolamento si intende per Fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, nel caso in cui il Comune ne presenti la necessità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio o anche solamente l'esposizione su aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 28/11/2008, tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- a) Fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- b) Fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di venditore;
- c) Mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.

Tali manifestazioni hanno carattere temporaneo anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il Comune di Corneliano d'Alba attribuisce la qualifica di locale annualmente mediante deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 31/2008.

Le attività consentite in occasione della manifestazione fieristica locale sono molteplici, tra le quali si indicano di seguito le principali:

- Commercio su aree pubbliche,
- Vendita, esposizione prodotti artigianali e tipici,
- Vendita prodotti agricoli,
- Somministrazione temporanea di bevande e alimenti,
- Giochi della tradizione popolare locale,
- Pubblici spettacoli, trattenimenti con balli e orchestre,
- Fuochi d'artificio,
- Posa di luminarie e striscioni,
- Manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza, tombole).

Art. 5

Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, dell'anno successivo, è necessario che il legale rappresentante del soggetto organizzatore, presenti domanda entro il 15 settembre per la qualifica regionale e locale.

Come indicato nell'articolo precedente, il Comune di Corneliano d'Alba riconosce annualmente ai sensi dell'art. 5 dell'allegato "2" della D.G.R. n. 24-7250 del 17.03.2014, la qualifica di "locale" alla tradizionale manifestazione fieristica, denominata "Fiera di San Carlo", così come definita all'art. 2 comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008.

Art. 6

Localizzazione, configurazione ed articolazione

Le attività di cui al precedente articolo si svolgono nel territorio del Comune di Corneliano d'Alba. All'interno delle aree destinate agli eventi, può altresì essere prevista l'occupazione di spazi ad Enti e/o Associazioni, senza fini di lucro, con lo scopo di far conoscere la propria attività.

Art. 7

Modalità di partecipazione

Gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono far pervenire al Comune di Corneliano d'Alba formale partecipazione per mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune in tempi utili.

Gli espositori che hanno partecipato l'anno precedente riceveranno invito tramite mail per la nuova edizione della Fiera.

L'assegnazione degli spazi per l'esposizione è fatta dal Comune di Corneliano d'Alba, la priorità del posteggio è data agli espositori che hanno partecipato nell'ultima edizione.

L'autorizzazione a partecipare è rilasciata dal Comune di Corneliano d'Alba a seguito di valutazione, secondo i seguenti criteri:

- Venditore e/o produttore di prodotti agricoli locali,
- Venditore e/o produttore di prodotti tipici locali;
- Commercianti di prodotti e servizi legati all'agricoltura,
- Artigiani,
- Hobbisti,
- Enti o associazioni, senza fini di lucro, il cui scopo è quello di far conoscere la propria attività,
- Operatori economici di altro genere (non alimentari).

Art. 8

Modalità di presentazione domande e termine

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Comune di Corneliano d'Alba entro il 15 di ottobre di ogni anno.

Possono essere recapitate tramite indirizzo di posta certificata istituzionale del Comune corneliano.dalba@cert.ruparpiemonte.it, tramite e-mail all'Ufficio Segreteria segreteria.corneliano.dalba@ruparpiemonte.it, oppure consegnandola direttamente agli uffici Comunali preposti.

Le domande dovranno essere correlate dall'apposita documentazione indicata nel modulo al fine della loro accettazione.

Art. 9

Domande fuori termine

Le domande pervenute o presentate in ritardo vengono prese in considerazione a patto che ci siano ancora posteggi disponibili.

Art. 10

Posteggio

La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce se debba esserci una quota di iscrizione per gli espositori oppure possano partecipare gratuitamente.

Per gli espositori in Via Torino non è possibile avere l'allacciamento alla corrente elettrica ma è concesso l'utilizzo di un generatore di corrente a patto che non comporti disturbi acustici e nel rispetto delle norme vigenti.

Le dimensioni del posteggio standard sono di mt 12 m² (4mt x 3mt) ma possono essere indicate altre dimensioni. È compito del Comune valutare la disponibilità.

È vietato inoltre lo scambio del posto fra operatori salvo autorizzazione da parte degli organizzatori. Non vengono forniti tavoli e gazebo.

Art. 11

Modalità di svolgimento dell'attività espositiva

- a) L'orario dell'attività di vendita è stabilito nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00. I banchi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato e delineato a terra.
- b) L'occupazione deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle attività o comunque nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 08:00.
- c) I veicoli in uso dagli espositori possono essere collocati, ove possibile, dietro al banco espositivo; diversamente nei parcheggi adiacenti all'area fieristica.
- d) Lo spazio espositivo non può essere abbandonato prima del termine dell'attività di vendita/esposizione fatti salvi i casi di maltempo, cause di forza maggiore o altri eventi eccezionali.
- e) L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della Fiera, non sia presente nello spazio espositivo entro 30 minuti prima dell'inizio delle attività, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all'assegnazione del posteggio o ad altro operatore presente che sia in regola con i requisiti per la partecipazione.
- f) L'area può essere sgomberata e lasciata pulita dalle ore 17:00 entro le ore 19:00.
- g) Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun

titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

- h) L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito e nell'occupazione dello spazio assegnato.
- i) L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici ove presenti, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resto comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

Art. 12

Requisiti degli operatori

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 31/2008, si definiscono espositori coloro che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti.

Ai sensi dall'art. 5, allegato 2 della D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 il Comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alle manifestazioni fieristiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Provenienza degli espositori e dei visitatori dell'ambito territoriale;
- b) Il numero di commercianti su area pubblica, muniti delle autorizzazioni prevista dalle normative nazionali e regionali non può superare il 25% del totale degli espositori nelle mostre mercato e il 10% del totale degli espositori nelle fiere generali.

Art. 13

Obbligo dei partecipanti

Gli operatori:

- a) Non potranno invadere lo spazio individuato per il transito dei veicoli di soccorso o di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco, etc.) e dovranno provvedere all'immediato sgombero dell'area occupata su semplice richiesta delle Forze dell'Ordine e/o dell'organizzatore in caso di situazioni di pericolo, emergenza o necessità;
- b) Sono tenuti al rispetto dell'orario degli eventi e delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla Vigilanza;
- c) Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce esposta;
- d) Rispondono direttamente dei danni alle persone o alle cose causati durante lo svolgimento dell'evento, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune e/o altro ente organizzatore.
- e) Gli hobbisti devono esibire il tesserino in originale per la vidimazione del Comune.

Art. 14

Modalità di svolgimento dell'attività espositiva

- a) Il soggetto organizzatore e gli espositori, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria in base alla normativa vigente in materia.
- b) L'ente organizzatore deve costantemente vigilare che, nelle vie interessate dalla fiera locale e tra le file degli espositori, sia garantito uno spazio libero non inferiore a 3,00 metri per il

passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza ovvero di 2,50 metri qualora i posteggi siano posizionati in maniera affiancata e non uno di fronte all'altro. Deve altresì essere previsto uno spazio di 0,50 metri tra un operatore e l'altro.

- c) Ogni espositore deve garantire la conformità delle attrezzature mobili installate per l'occasione, in relazione alle norme di igiene, sicurezza, prevenzione incendi.

Art. 15

Somministrazione di alimenti e bevande

In occasione della Fiera di San Carlo è consentita, nel rispetto delle normative vigenti, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, previa presentazione di apposita SCIA al SUAP completa di notifica ai fini della registrazione igienico-sanitaria all'ASL competente.

La somministrazione di alimenti e bevande non può avere durata superiore a quella della manifestazione e deve avvenire nell'ambito della manifestazione stessa.

Art. 16

Consumo di bevande alcoliche

Gli organizzatori sono, inoltre, tenuti:

- Al rispetto del divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni,
- Al rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza (art. 689 e 691 cod. penale),
- Al rispetto della normativa vigente, salvo la possibilità da parte del Sindaco, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di prescrivere una diversa limitazione.

Art. 17

Sanzioni

- a) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.
- b) Gli organi di controllo provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.
- c) I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati al Comune di Corneliano d'Alba nella misura stabilita nell'art. 16 della Legge n. 689/1981 modificato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 213/1998.
- d) Per ogni altra violazione non attinente al presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme specifiche in vigore.

Art. 18

Annullamento della manifestazione

Nel caso in cui la Fiera di San Carlo non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, l'Ente declina ogni responsabilità.

Art. 19

Sospensione della manifestazione

Nel caso in cui la Fiera, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, il Comune di Corneliano d'Alba declina ogni responsabilità.

Non è previsto il risarcimento dei contributi di partecipazione.

Art. 20

Reclami

Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera saranno presi in esame dall'Ente solo se comunicati in forma scritta.

Art. 21

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Corneliano d'Alba e gli espositori vedranno come autorità giudicante l'autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio.

Art. 22

Responsabilità

L'amministrazione Comunale, gli addetti alla vigilanza o gli addetti ai lavori per la buona riuscita della Fiera, sono sollevati da ogni responsabilità per furti, incendi, per danni o altre calamità che si possono verificare nel corso della manifestazione.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.